

La presente deliberazione viene affissa il 02 MAR. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 55 del 13 FEB. 2009

**Oggetto: Tribunale di Benevento – Ricorso Russo Piero c/ - Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilaotto il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio Forgione	- Vice Presidente	_____ <b>ASSENTE</b> _____
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Maria Cirocco	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	_____
8) Dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 11/11/08 il sig. Russo Piero conveniva in giudizio questa Amministrazione in opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. 3225/08 emessa dalla Polizia Provinciale;

**Con** determina n. 78/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento da Russo Piero c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 11/11/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 78/09;

ACCETTATE

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore ~~FINANZE~~  
~~E CONTROLLO ECONOMICO~~  
(dr. Andrea Lanzalone)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 78/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 11/11/08 dinanzi al Tribunale di Benevento da Russo Piero c/ Provincia di Benevento;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Ing. Abiello Cimitile)

N. 467 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 02 MAR. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 02 MAR. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 23 MAR. 2009  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 13 MAR. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 23 MAR. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

2	Copia per		il	_____	prot. n. _____
	SETTORE	<u>Avvocatura</u>	il	_____	prot. n. _____
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n. _____
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n. _____
	Revisori dei Conti		il	_____	prot. n. _____
✓	Nucleo di Valutazione		il	_____	prot. n. _____
✓	Conferenza Capigruppo				

COPIA FASC. 4/21  
~~ORIGINALE~~  
10309

Studio Legale Aceto di Capriglia  
Associazione Professionale  
Prof. Avv. Salvatore Aceto di Capriglia  
Avv. Marcello Carmine Salvione  
Via Umberto I, n. 36 - 82100 Benevento - tel./fax 0824/50246  
E-mail: [m.salvione@iolibero.it](mailto:m.salvione@iolibero.it)

MANDATO

Avv. Marcello Carmine Salvione  
Avv. Mariateresa Mogavero

Vi nominò perché possiate rappresentarmi, assistermi e difendermi, nel presente procedimento di cui è presente atto in ogni fase e grado e sino alla sua completa definizione eleggendo domicilio con Voi presso lo Studio Legale Aceto di Capriglia sito al n. 36 Via Umberto I, 82100 Benevento. Vi conferisco all'uopo procura anche speciale, e in ogni caso, in forza del comma c.p.c. n. 170, per il presente atto e per ogni altro atto di legge in quelle cause in cui si conciliare le somme nonchè e rinunciare al precepto e promuovere azioni esecutive nonchè proporre opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi; proporre opposizione e resistere; nominare avvocati e a eleggere domicilio presso gli stessi e comunque promuovere ogni atto per il buon fine della causa, avendo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato, senza che si possa mai eccepire il difetto o la indeterminazione del presente mandato.

**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

**RICORSO EX ART. 22 LEGGE 689/81**

**AVVERSO ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0025214 Data 13/11/2008  
Oggetto **RICORSO PIERO RUSSO**  
Dest. **Avvocatura Settore; [...]**

**PER: Sig. Russo Piero.**

**CONTRO: Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t.**

Il **Sig. Piero Russo** nato a Benevento il 11/10/1940 ed ivi residente alla Via Port'Arsa n. 69, C.F: RSS PRI 40R11 A783P rappresentato e difeso dagli Avv. Marcello Carmine Salvione e Mariateresa Mogavero e con questi elettivamente domiciliato presso e nello Studio Legale Aceto di Capriglia sito in Benevento alla Via Umberto I° n. 36, giusta mandato a margine del presente atto.

**PREMESSO CHE**

- in data 27.08.2008 al Sig. Russo Piero veniva notificato a mezzo del servizio postale Ordinanza - Ingiunzione protocollo n. 3225 del 21/08/2008 emessa dalla Provincia di Benevento - Servizio Controllo del Territorio - Corpo di Polizia Provinciale con la quale gli veniva comminato il pagamento della somma di € 83.10 sul presupposto della violazione dell' art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 di cui si sarebbe reso responsabile il sanzionato per l'abbandono dei rifiuti speciali non ingombranti e non pericolosi lungo la Strada Provinciale ex via Perrotta nel tenimento di San Nicola Manfredi (BN) - (cfr. doc. n. 1 in allegato);
- tale ordinanza, pur a fronte della memoria difensiva del 07/05/2008 presentata dal Sig. Russo Piero (cfr. doc. n. 2 in allegato), a seguito del verbale di

Benevento, li 13/10/2008

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

14.11.2008

il Collaboratore di Cancelleria

*(Handwritten signatures and notes)*

contestazione di illecito amministrativo notificatogli in data 16/04/2008, sulla scorta del quale lo stesso era ritenuto trasgressore responsabile della violazione delle norme innanzi citate, nel confermare la sussistenza dei presupposti degli addebiti per il prefato illecito, ingiungeva il pagamento di una somma pari al 50% del massimo della sanzione edittale, assumendo il predetto provvedimento il carattere di esecutorietà;

- allo stato la sanzione pecuniaria non è stata oblata;

- sussistono quindi tutti i presupposti di procedibilità per la proposizione della opposizione al Provvedimento *de quo* innanzi al Tribunale su intestato come previsto per il regime dell'impugnativa inerente al caso che ci occupa.

Tutto ciò premesso l'ingiunto, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, intendendo resistere giudizialmente alla comminatoria inflittagli

### **RICORRE E PROPONE FORMALE OPPOSIZIONE**

**avverso l'Ordinanza Ingiunzione protocollo n. 3225 emessa dalla Provincia di Benevento – Servizio Controllo del Territorio – Corpo di Polizia Provinciale in data 21/08/2008 e notificata in data 27/08/2008 con la quale gli veniva comminata la sanzione pecuniaria, maggiorata rispetto a quella applicata con verbale di contestazione n. 17/2008 redatto Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di san Giorgio del Sannio (BN), di € 83,10 sul presupposto della perpetrata violazione della norma di cui all'art. 192 comma I° del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 per i seguenti**

#### **MOTIVI**

##### **I**

#### **IRREGOLARITA' E VIZI FORMALI DEL PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO.**

Preliminarmente, e con carattere assorbente ogni altra difesa il ricorrente eccepisce l'irregolarità ed i vizi formali di cui risulta affetta l'Ordinanza – Ingiunzione impugnata. In particolare si evidenzia che la prefata non appare correttamente argomentata da valida ed esaustiva motivazione, atteso che l'Ente irrogatore si è limitato a rilevare nel corpo dell'atto *“che dal rapporto e dagli atti di accertamento compiuti dagli Organi addetti al controllo la responsabilità del predetto (recte,*

Russo Piero in ordine all'infrazione contestata risulta evidente". Il richiamo improprio ad elementi *per relationem* per suffragare l'imputazione di responsabilità non può costituire certamente valida motivazione per l'atto amministrativo che irroga una comminatoria, rappresentando tale grave omissione un insanabile difetto di forma che ne implica l'annullamento. Anche sotto altro profilo emergono comunque vizi ed irregolarità dell'impugnato provvedimento che risaltano *a fortiori* in tutta la loro interezza qualora si raffronti il predetto con altro analogo adottato da diversa P.A. (cfr. Ordinanza – Ingiunzione emessa dalla Provincia di Crotone in data 31/03/2008 – **doc. n. 2 bis**). In particolare si appalesa come nel diktat dell'ingiunzione risulti omissa in toto la specificazione della corretta causale del versamento da effettuare, garanzia questa per la titolazione del pagamento quale *favor debitoris* non suscettibile di ablazione da parte della P.A. Ma vi è di più! Il prefato atto ingiuntivo risulta anche essere carente di tutti quegli elementi cosiddetti pubblicitistici che concretano una gamma di informative a vario titolo in calce alla comminata ingiunzione in cui *telos* va individuato nell'obbligo includibile per la P.A. di assolvere all'obbligo del criterio della pubblicità - notizia. Ne deriva che tali vizi giustificano di ragione la richiesta di declaratoria di annullamento dello stesso.

## II

### ILLEGITTIMITA' DELLA SANZIONE PER CARENZA ASSOLUTA DI ELEMENTI SUFFRAGANTI LA COLPEVOLEZZA DELL'INGIUNTO.

La comminatoria applicata in danno dell'odierno ricorrente si appalesa già *prima facie* viziata da illegittimità. Infatti la P.A. ha ritenuto di poter imputare la consumazione di tale reato contravvenzionale, costituente comunque illecito amministrativo, sull'erroneo presupposto che la mera riconducibilità e/o riferibilità di rifiuti di natura principalmente cartacea all'ingiunto possa costituire valido elemento per comprovare l'abbandono selvaggio degli stessi lungo i margini della rotabile indicata in premessa perpetrato dal Sig. Russo Piero. Tale assunto è totalmente privo di fondamento giuridico e costituisce sicuramente una palese violazione di legge di cui si è resa responsabile la P.A. in quanto ha ritenuto nel caso di specie sussistente la colpevolezza dell'odierno ricorrente sulla scorta di una mera ed arbitraria presunzione di consumazione del reato in virtù della circostanza che rifiuti rinvenuti *aliunde* potessero essere

riferibili all'odierno ingiunto. Ne è derivato che nel corso dell'accertamento espletato, l'Organo è giunto alla spregiudicata conclusione che il deposito e/o il rilascio clandestino e *contra legem* sarebbe stata opera dello stesso Sig. Russo Piero. Nulla di più erroneo e superficiale! L'attenta analisi della *ratio* sottesa al disposto normativo presuntivamente violato dimostra in tutta la sua dirompente macroscopicità l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato con il presente atto. Il Decreto Legislativo n. 152/2006 ha evidenziato infatti, nell'illustrare il quadro normativo regolante la materia, che l'applicazione del regime sanzionatorio per il reo può considerarsi lecita, legittima e necessaria solo laddove sia possibile individuare con certezza l'autore della condotta antiggiuridica sia essa dolosa o colposa. In perfetta linea con lo spirito della Legge 689/81, tale precetto ha espressamente previsto, come elemento essenziale per la configurazione dell'illecito amministrativo, la sussistenza dell'elemento soggettivo del presunto contravventore per la punibilità del fatto. Se dunque questa risulta essere la *ratio* di tali norme il Giudicante non potrà omettere di rilevare come ai fini di una corretta applicazione del regime sanzionatorio sia necessario individuare preliminarmente la colpevolezza del presunto reo. Colpevolezza da intendersi nel significato più ampio della assunzione di una condotta antiggiuridica da parte di un agente che vuole orientare il suo comportamento in una certa direzione lesivo dell'Ordinamento. Tale principio di colpevolezza nel suo aspetto soggettivo, costruito quale *conditio sine qua non* al quale ricollegare cziologicamente l'irrogazione di una comminatoria, è stato peraltro affermato perentoriamente dalla nota Pronuncia n. 364/88 resa dalla Corte Costituzionale che ha ribadito come il prefato principio rappresenti una garanzia costituzionalmente garantita ai fini della corretta applicazione delle leggi, costituendo ogni arbitraria interpretazione del medesimo una evidente violazione del principio generale di diritto che recita : "*nulla poena sine culpa*"! La P.A. allo stato, pur dimostrandosi solerte nell'irrogare la sanzione, non ha fornito prova alcuna della piena sussistenza dell'elemento della colpevolezza in capo al ricorrente, contravvenendo così alla corretta applicazione del regime sanzionatorio.

Infatti l'accertamento della colpevolezza non può fondarsi su valutazioni discrezionali del presunto illecito da parte dell'Organo irrogante, ma deve invece radicare il suo *ubi consistam* nella scrupolosa analisi di elementi probatori certi ed inconfutabili solo la cui presenza è in grado di correlare correttamente all'evento criminoso una precisa condotta antigiuridica del trasgressore. Ogni delibazione anche effettuata sulla base di una mera presunzione di colpa si rileva essere illegittima. Orbene a questo punto un interrogativo sorge d'obbligo e spontaneo : ma quale è la prova concreta ed inoppugnabile che il Sig. Russo Piero abbia personalmente consumato il reato contestatogli o addirittura rappresenti un semplice mandante? E ancora : sulla scorta di quale valutazione e di quale supporto probatorio l'organo accertatore ha ritenuto che l'abbandono del materiale cartaceo lungo la rotabile Provinciale che si snoda nel tenimento di San Nicola Manfredi (BN) sia opera dell'odierno ricorrente? Dalla analisi della comminatoria irrogata sembra quasi che la presunzione di colpevolezza dell'ingiunto sia stata costruita esclusivamente sulla base di un mero e blando legame di riferibilità del materiale rinvenuto con lo stesso ricorrente, analogicamente alla costruzione di un modello di responsabilità quasi del tipo oggettivo che sia il su richiamato Decreto Legislativo, che sia la predetta Pronuncia della Corte Costituzionale hanno sconfessato come arbitrario ed illegittimo se non per la casistica tassativamente prevista *ex lege*. Lo stesso accertamento, che deve compiere l'organo ai fini della individuazione del trasgressore e che la legge prescrive da operarsi in contraddittorio con i soggetti interessati, si appalesa già *in nuce* essere stato effettuato in dispregio delle garanzie prescritte e come tale si rivela claudicante sotto il profilo sia della regolarità formale che sostanziale. Infatti un'attenta delibazione dei presunti quanto scarni ed insussistenti elementi ritenuti superficialmente a fondamento dell'illecito amministrativo *de quo* di concerto ad una puntuale valutazione delle difese svolte dal ricorrente avrebbe certamente scongiurato l'irrogazione del provvedimento impugnato.

Il Sig. Russo Piero invero come già illustrato nella memoria difensiva presentata nelle scansioni successive alla contestazione del Verbale n. 17/2008 irrogata dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di San Giorgio del Sannio - che si allega alla produzione di parte, non si è reso responsabile della trasgressione contestatagli per due ordini preecipui di motivi : 1) in quanto

fruitore del servizio di raccolta differenziata provvedeva a smaltire i rifiuti anche cartacei in un cassetto allocato proprio nelle adiacenze della sua abitazione; 2) in quanto all'epoca della contestazione da parte del su indicato Corpo Forestale (03/04/2008), l'ingiunto era in prognosi di convalescenza per i postumi di un delicato intervento chirurgico al quale si era sottoposto con divieto assoluto di deambulazione per almeno tre mesi certificato dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, come comprova ineludibilmente la lettera di dimissioni del 22/01/2008 a firma del Dott. Federico Giardina che si offre in comunicazione al doc. n. 3. Alla luce di tali argomentazioni è di palmare evidenza che il provvedimento impugnato è viziato *funditus* da illegittimità e come tale meritevole di annullamento.

### III

#### RICHIESTA DI SOSPENSIVA DELLA ESECUTORIETA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.

Il ricorrente ritiene – altresì – che le argomentazioni addotte ad impugnazione del provvedimento – ingiunzione siano tutte idonee a concretare, sotto il profilo del mero *finnis boni iuris*, una valutazione positiva circa la fondatezza e la verosimiglianza dei proposti motivi di opposizione. Ciò costituisce valido presupposto idoneo a legittimare, preliminarmente, la concessione della sospensiva dell'Ordinanza *de qua*, ciò a prescindere dall'entità della sanzione applicata che comunque risulta essere di modico valore, stante la carenza assoluta dei presupposti per legittimare la comminatoria.

Alla luce di quanto esposto, il Sig. Russo Piero, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

#### CHIEDE

che l'adito Giudicante, *contrariis reiectis* voglia:

1. Preliminarmente sospendere l'esecutività *e/o* esecutorietà dell'Ordinanza Ingiunzione protocollo n. 3225 emessa dalla Provincia di Benevento – Servizio Controllo del Territorio – Corpo di Polizia Provinciale in data 21/08/2008 e notificata in data 27/08/2008 con la quale gli veniva comminata la sanzione pecuniaria, maggiorata rispetto a quella applicata con verbale di

contestazione n. 17/2008 redatto Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di san Giorgio del Sannio (BN), di € 83,10 sul presupposto della perpetrata violazione della norma di cui all'art. 192 comma I° del D. Lgs. 152 del 03/04/2006 .

2. In accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità dell'impugnata Ordinanza - Ingunzione di pagamento *supra calendarata* per tutte le motivazioni *ex professo* esposte nel presente ricorso e per l'effetto
3. disporre *illico et immediate* l'annullamento della stessa ivi comprese le sanzioni pecuniarie irrogate con la medesima.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso forfetario ex art. 14 L.P. con espressa attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Si dichiara, ai soli fini fiscali, che il valore della presente controversia è esente per materia.

In via istruttoria si chiede:

disporre la comparizione delle parti;

acquisire tutto l'incartamento relativo all'accertamento effettuato dalla P.A. con riserva di ogni richiesta di mezzo istruttorio all'esito di teleacquisizione.

Allegati:

- 1) Ordinanza – Ingunzione Prot. n. 3225 del 21/08/2008 notificata il 27/08/2008 con in calce verbale n. 17 del 03/04/2008;
- 2) memoria difensiva del 07/05/2008 a firma del ricorrente;
- 2 bis) ordinanza-ingunzione del 31/03/2008 emessa dalla Provincia di Crotone;
- 3) certificazione medica del 22/01/2008.

Salvezze illimitate.

Benevento, li 13/10/2008

Avv. Marcello Carmine Salyone



Avv. Mariateresa Mogavero





TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO  
SEZIONE CIVILE

---

Il Giudice,

visto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

letto l'art. 23 L. 24/11/1981 N. 689,

*f i s s a*

per la discussione l'udienza del 12.2.2009

*ordina*

al la Provincia di Benevento di depositare in cancelleria,

dieci giorni prima della suddetta udienza, tutti gli atti relativi all'accertamento ed

alla contestazione.

*fl* ~~Ricorrendone i motivi sospende la esecuzione.~~

Manda alla cancelleria di notificare ricorso e decreto alle parti.

Benevento, li 21.10.2008

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Benevento, li 21.10.08

IL CANCELLIERE *AC*

IL GIUDICE  
(DR. Guglielmo Cinque)

*fluy*

PER COPIA CONFORME

IL CANCELLIERE

21.10.08

*[Signature]*

**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno... .. il giorno... .. del mese di... ..

A richiesta della cancelleria del Tribunale di Benevento Sezione Civile, io sottoscritto  
aiutante ufficiale giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale Ordinario di  
Benevento, ho notificato copia di quanto innanzi a:

- 1) Russo Piero c/o avv. T. Salvione e Roggato c/o .....
  - 2) Avv. Aceto S. Capelli via Umberto I, 36 - Benevento
  - 3) in conseguenza copie e:
- 2) Promesse di Benevento in conseguenza  
copie e:

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
CANCELLERIA  
NOTIFICHE  
P. Carucci  
aiutante ufficiale giudiziario  
a mano del...  
incastrato...